

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. ___185___

DEL ___22/05/2020___

OGGETTO: Ordinanza manutenzione vegetazione terreni incolti, taglio siepi e rami sporgenti presenti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RILEVATO:

- che sul territorio comunale insistono terreni incolti con la presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovuta alla mancanza di qualsiasi intervento di manutenzione;
- che ai bordi delle strade comunali è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o marciapiedi, invadendoli e limitando l'uso degli stessi;

CONSIDERATO:

- che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano, possono con la stagione estiva, provocare possibili incendi e determinare la proliferazione di serpenti, ratti, zecche ed insetti pericolosi per la salute pubblica e privata;
- che siepi e rami protesi sulle strade cittadine e vicinali risultano essere pericolosi per la pubblica incolumità di pedoni e autovetture;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di apposita ordinanza che assicuri la costante manutenzione della vegetazione, da parte dei proprietari dei fondi e/o dei giardini confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali;

VISTI:

- il D.Lgs.n.267 del 18/08/200 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;
- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali situate nel territorio cittadino di provvedere a :

- *tagliare la vegetazione incolta dei propri terreni e/o giardini, fino al ciglio stradale, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza sanitaria e prevenire pericoli di incendio nella stagione estiva;*
- *tagliare siepi e rami che protendono sulle strade provinciali, comunali e vicinali;*
- *i lavori di taglio e potatura delle piante e delle siepi dovranno essere Eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica;rimuovere nel più breve tempo possibile il fogliame degli alberi, che insistono in proprietà private o le ramaglie di qualsiasi genere cadute sui marciapiedi o sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di eliminare pericoli ai pedoni, ciclisti e ai veicoli in generale;*

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
- che in caso di inadempienza gli Agenti di P.M. provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione e a darne immediata segnalazione all'Ufficio Ecologia-Ambiente per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico di contravventori.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e nella fattispecie:

- *per mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;*
- *nel caso di mancata pulizia di aree incolte insistenti su fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada . La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. n. 285/1952;*
- *per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006;*
- *per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni o e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi della Lg. N. 353/2000.*

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore III Ing. Andrea Ciccarelli – tel. 081 8858204 – ecologia@pec.comunemarigliano.it;

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti indirizzi via PEC:

- Comando Polizia [Municipale - poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it);

- ASL Napoli 3 Sud Via Pontecitra Marigliano - ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- Stazione dei Carabinieri Forestale di Marigliano jina42875@pec.carabinieri.it

Si dispone, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio "On Line" di questo Ente, nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

IL
SINDACO
Avv. Antonio CARPINO